



# COMUNE DI EMPOLI

**Settore V - Affari Generali e Istituzionali  
Servizio Segreteria Generale**

**DECRETO DEL DIRIGENTE N. 78 DEL 22/04/2020**

**OGGETTO: ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE TOSCANA 18 APRILE 2020, N. 38 - PROTOCOLLO SICUREZZA ANTICONTAGIO**

## IL SEGRETARIO GENERALE

Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione n°38 del 18 aprile 2020, pubblicata nel bollettino ufficiale Regione Toscana n° 26/2020.

Considerato che:

- sussistono dubbi sull'applicabilità, anche agli enti locali, delle prescrizioni relative all'adozione di un "Protocollo di sicurezza anti-contagio" e sulle modalità del controllo e verifica, previste in tale disposizione;
- Dato atto peraltro che le misure di contenimento impartite sono rivolte, testualmente, a "tutti gli ambienti di lavoro" esclusi unicamente "quelli sanitari, i cantieri e le aziende di tutti i servizi pubblici locali, che hanno sempre assicurato lo svolgimento dei servizi applicando il Protocollo condiviso del 14 marzo 2020".
- La formulazione, quindi, include i Comuni tra gli ambienti interessati dalla disposizione, nonostante che la narrativa dell'ordinanza e l'allegato modello di comunicazione, appaiono rivolti alle "Attività Produttive".
- L'ordinanza prevede l'obbligo di redigere un protocollo di sicurezza anticontagio e l'adozione dello stesso da parte del Datore di lavoro come condizione per lo svolgimento della attività.

Ritenuto pertanto di procedere con l'adozione del Protocollo Anticontagio le cui misure di contenimento dovranno essere puntualmente ottemperate, al fine di proseguire le attività in presenza.

Dato atto che le misure di contenimento del rischio da diffusione del contagio da virus Covid-19 sono state approntate nell'Ente, a partire dal provvedimento del 09/03/2020 con il quale venivano date disposizioni a tutti i dirigenti volte a favorire lo svolgimento della prestazione lavorativa con modalità flessibili e la fruizione di periodi di ferie; i decreti del S. G. n. 36 del 10/03/2020 con il quale veniva disposto, per tutti gli uffici, il ricevimento del pubblico solo per il disbrigo di pratiche urgenti e indifferibili, previo appuntamento telefonico e/o via e-mail, l'obbligo per tutti i cittadini di utilizzare i gel disinfettanti disponibili agli ingressi dell'ente prima di accedere agli uffici, nonché del mantenimento delle distanze interpersonali di sicurezza; n. 37 del 10/03/2020 con il quale veniva sospesa l'attività dello Sportello gratuito di orientamento e informazione legale al cittadino e limitata alle situazioni indifferibili l'attività dell'Ufficio di Prossimità, n. 41 del 12/03/2020 con il quale in attuazione di quanto disposto dal DPCM 11/03/2020 e dalla Direttiva n. 2/2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione, si definivano le attività indifferibili da rendere in presenza e si disponeva lo svolgimento in via ordinaria della prestazione lavorativa in forma agile fatta eccezione per le attività indifferibili da rendere in presenza, (disposizioni tutte prorogate con il decreto 64 del 01/04/2020 fino alla data del 30/04/2020), lo specifico addendum al documento di valutazione del rischio denominato "Addendum Documento Valutazione Rischi Emergenza CORONAVIRUS - COVID-19 del 18 Marzo 2020. Tali disposizioni disponibili sulla Intranet del Comune rimangono vigenti e vincolanti per tutti i dipendenti.

Considerato che in ottemperanza a tali disposizioni, sono stati distribuiti a tutti i dipendenti in servizio i dispositivi di protezione individuale, sono state potenziate le pulizie con introduzione di prodotti sanificanti e sono stati installati

schermi protettivi in plexiglass in tutte le postazioni ove sono resi i servizi essenziali e le attività indifferibili “in presenza” individuate dai succitati provvedimenti.

Richiamata inoltre l’Ordinanza n. 39 del Presidente della Regione del 19 aprile 2020 e ritenuto di dettare disposizioni per l’attuazione di quanto dalla stessa previsto;

#### DISPONE

di attivare in attuazione delle Ordinanze del Presidente della regione n°38 e 39 /2020 le seguenti misure:

#### PROTOCOLLO ANTICONTAGIO ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE TOSCANA 18 APRILE 2020, N. 38.

Nelle more di un aggiornamento del “DVR aziendale”, si introduce il “Protocollo anticontagio” che dispone ulteriori misure cui tutti i dipendenti dovranno attenersi:

1. Per lo spostamento dal proprio domicilio al posto di lavoro e viceversa, sui mezzi pubblici è fatto obbligo di usare la mascherina ed è raccomandato l’uso di guanti protettivi monouso o la pulizia/sanificazione delle mani, prima e dopo l’utilizzo degli stessi. Ove possibile, è consigliato anche l’uso dei mezzi della mobilità sostenibile individuale (bicicletta e mezzi elettrici). Nel caso dell’auto privata con due persone si raccomanda l’utilizzo della mascherina. Tutti i dirigenti avranno cura di informare i dipendenti, a partire da quelli che svolgono attività in presenza o che, anche, si dovessero recare saltuariamente in ufficio .

2. La distanza di sicurezza interpersonale nei luoghi di lavoro per la prevenzione del contagio da COVID-19 è di norma determinata in 1,8 metri, salvo le specificazioni di cui al punto 6. Tutti i dirigenti avranno cura di provvedere in merito, anche richiedendo spostamenti di scrivanie e relativi strumenti ovvero, ove impossibile, prevedendo turnazioni di dipendenti in presenza e in smart working.

3. In riferimento al punto 2 è comunque obbligatorio l'uso della mascherina negli ambienti di lavoro:

a) in spazi chiusi in presenza di più persone;

b) in spazi aperti quando, in presenza di più persone, non è garantito il mantenimento della distanza interpersonale.

Tutti i dirigenti avranno cura di provvedere in merito e di verificare il rispetto di tale raccomandazione, anche tramite i responsabili di servizio.

4. In presenza di febbre di valore superiore a 37° o altri sintomi influenzali, suggestivi di COVID-19, è fatto divieto di recarsi sul posto di lavoro ed è obbligatorio rimanere al proprio domicilio.

Il datore di lavoro si attiva per assicurare quotidianamente, all’inizio del turno di lavoro, il rispetto della presente disposizione utilizzando idonei strumenti di misurazione della febbre o anche, nelle more del reperimento degli stessi, mediante dichiarazione sostitutiva che il dipendente è tenuto a rendere secondo le seguenti modalità:

1. Il dipendente entra in servizio;

2. Si reca alla postazione di lavoro e accede alla propria sezione riservata del programma Rilevazione Presenze: <https://rilpre.comune.empoli.fi.it/>

3. Seleziona la voce di menù Stampa autocertificazione stato di salute (allegato A);

4. Stampa la pagina;

5. Procedo alla compilazione dei dati richiesti;

6. Firma il modulo;

7. Il documento così sottoscritto, dovrà essere scansionato e caricato sempre in Rilevazione Presenze tramite la voce di menù: Carica autocertificazione stato di salute.

5. Prima dell’accesso al posto di lavoro è necessario detergersi accuratamente le mani, utilizzare la mascherina protettiva e, ove compatibile o richiesto dall’attività, utilizzare guanti monouso. La frequente e minuziosa pulizia delle mani è raccomandata in più momenti dell’attività lavorativa. E’ assicurata nei luoghi di lavoro la presenza di idonei e diffusi dispenser per detergere le mani, ed ad ogni dipendente è garantita in dotazione e mantenuto l’approvvigionamento di dispenser individuale mascherine protettive e guanti monouso. Qualora si verificassero problematiche nel reperimento del gel, nelle quantità necessarie dovrà essere garantita la disponibilità preliminarmente ai servizi indifferibili in presenza mentre negli altri servizi, i dipendenti dovranno effettuare costantemente il normale lavaggio con acqua e sapone.

Tutti i dirigenti per il tramite dei Responsabili di Servizio avranno cura di verificare il rispetto di tale disposizione.

6. Quando, anche mediante la riorganizzazione di cui al punto 2, non fosse possibile il mantenimento della distanza di 1,8 metri, è necessario introdurre elementi di separazione fra le persone o l'utilizzo di altri dispositivi come mascherine FFP2 senza valvola per gli operatori che lavorano nello stesso ambiente. Qualora le mascherine FFP2 non fossero reperibili, il punto 6 dell'ordinanza Presidente Giunta regionale 38/20 dispone la sufficienza dell'utilizzo contemporaneo di due mascherine chirurgiche.

7. Deve essere garantita un'ordinaria sanificazione degli ambienti ove si svolgono attività in presenza, con frequenza di almeno una volta al giorno e comunque in funzione dei turni di lavoro, in relazione a specifiche richieste dei dirigenti. Il Servizio economato e biblioteca dovranno provvedere immediatamente a dare disposizioni in merito alla ditta incaricata, riguardo ai locali ove si svolgono dette attività in presenza.

Tutti i dipendenti dovranno garantire, quanto più possibile, il ricambio dell'aria,

8. La sanificazione ordinaria e quotidiana di cui al punto precedente è svolta tramite le normali metodologie di pulizia utilizzando prodotti quali etanolo a concentrazioni pari al 70% ovvero i prodotti a base di cloro a una concentrazione di 0,1% e 0,5% di cloro attivo (candeggina) o ad altri prodotti disinfettanti ad attività virucida, concentrandosi in particolare sulle superfici toccate più di frequente (ad esempio porte, maniglie, tavoli, servizi igienici etc).

Tali adempimenti devono essere ordinariamente e quotidianamente registrati da parte del personale addetto su supporto cartaceo, con sottoscrizione della registrazione effettuata.

Tutti i dirigenti dovranno essere messi in condizione di visionare la documentazione al fine di verificare il rispetto di tale disposizione, anche tramite addetti individuati e a ciò incaricati.

Per la sanificazione ambientale straordinaria, da effettuarsi nel caso di locali interessati da presenza di un dipendente risultato positivo, si rinvia alle disposizioni specifiche impartite dalla Azienda USL.

9. Laddove sono presenti impianti di areazione, e siano previste attività in presenza, deve essere garantita la sanificazione periodica, secondo le indicazioni contenute nel "Rapporto ISS COVID-19 n. 5/2020. Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell'infezione da virus SARS-CoV-2"; altrimenti ne deve essere previsto lo spegnimento, garantendo la massima ventilazione dei locali. Il dirigente del Settore LL PP Patrimonio provvederà a garantire l'attuazione della presente disposizione.

10. Dove si verifichi la consumazione del pasto presso la singola postazione di lavoro, è necessario che il dipendente stesso provveda ad effettuare la sanificazione della scrivania dopo ogni singolo pasto.

#### ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE TOSCANA 19 APRILE 2020, N. 39.

Con l'ordinanza del Presidente della Regione Toscana del 19 Aprile 2020, n. 39, di cui sopra, sono stati integrati gli ambiti dei soggetti già previsti con l'ordinanza n°23/2020 cui dare priorità per l'esecuzione dei test sierologici rapidi.

Il Comune di Empoli gestisce tramite l'Unione dei Comuni Circondario Empolese la funzione del Sociale della Casa e della polizia Municipale.

L'ordinanza dispone di integrare l'ambito anche con i Dipendenti pubblici la cui attività implica contatto con il Pubblico.

Il servizio personale curerà pertanto la redazione dell'elenco di tutti i dipendenti per attivare la programmazione dei test, con priorità per quelli a maggior contatto con l'utenza e contatterà uno dei laboratori siti nel Comune di Empoli ed inseriti nell'allegato A della ordinanza 39/2020 per l'esecuzione dei test .

Il presente Decreto:

- è adottato previo accordo del testo con il RSPP Dott. Sacchini Fabio e con il Medico competente Dott. Marco Carducci;

- dovrà essere pubblicato sulla intranet del Comune di Empoli , inviato per email a tutti i dipendenti e affisso agli ingressi e nei luoghi maggiormente visibili dei locali, assieme agli altri materiali informativi già distribuiti.

Il Segretario Generale  
CIARDELLI RITA / ArubaPEC S.p.A.